



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S. AREE PUBBLICHE**

DEL 597 / 2021

12/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 08 giugno 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PETRARULO Raffaele
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	RICCA Fabrizio
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
BUCCOLO Giovanna	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTA Domenico	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MENSIO Federico	TISI Elide
CHESSA Marco	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	PAOLI Maura	
FORNARI Antonio	PARLACINO Francesca	
GIACOSA Chiara	PATRIARCA Lorenza	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessorate e gli Assessori: GIUSTA Marco Alessandro - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA N. 366.
APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento delle Feste di Via n. 366.

Le Feste di Via sono manifestazioni di natura commerciale organizzate sul suolo pubblico e rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa. Sono organizzate dalle associazioni di via e vedono la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica, ma coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno.

Le Feste di Via affiancano alla promozione commerciale anche una finalità aggregativa della popolazione residente nel quartiere e mirano, più in generale, alla valorizzazione del territorio locale dal punto di vista sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà (articolo 3). I rapporti tra la Città di Torino e le associazioni di via sono regolamentati dalle linee programmatiche fissate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01233/016), che ha individuato nelle associazioni di via la forma di rappresentanza di un'area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici, da tenere distinta dalle associazioni di categoria quali responsabili della rappresentanza generale degli interessi del settore commerciale.

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Città e le associazioni di via, la citata Deliberazione del Consiglio Comunale 01233/2003 ha previsto l'istituzione di un Albo delle associazioni di via, tenuto dalle Circoscrizioni, e ha individuato i requisiti richiesti agli statuti delle associazioni.

Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi dell'attuale Regolamento n. 366, che sono oggetto delle modifiche proposte con il presente provvedimento, in modo tale da inquadrare la situazione attuale e illustrare i motivi che sono alla base delle principali proposte di cambiamento.

Secondo la regolamentazione attualmente vigente, le Feste di Via si svolgono in giornate festive e trovano espressione nel rapporto diretto instaurato tra le attività commerciali e il territorio in cui queste operano (articolo 1).

Il Regolamento stabilisce altresì alcune regole per la programmazione delle Feste di Via (articolo 5):

- ciascuna associazione di via può organizzare una festa di via all'anno;
- ogni Circoscrizione può formulare richiesta alla Città per svolgere un'ulteriore festa di via per un massimo di tre deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all'anno per ciascuna Circoscrizione;
- le Circoscrizioni comunicano alla Città la programmazione delle Feste di Via del proprio territorio entro il 10 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno per le Feste di Via del secondo semestre dell'anno;
- la Giunta Comunale prende atto della programmazione delle Circoscrizioni con apposita deliberazione.

Con riferimento all'organizzazione delle Feste di Via, l'articolo 6 richiede che l'associazione promotrice presenti una proposta progettuale tale da dimostrare le ricadute della manifestazione sul territorio e sul commercio in sede fissa, includendo un programma di attività sociali, culturali e di intrattenimento.

Il Regolamento n. 366 è stato approvato nel 2014 e successivamente modificato nel 2018 per introdurre l'articolo 5-bis rubricato "*Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del regolamento del decentramento*".

La trasformazione che ha interessato in questi anni il commercio, specie quello di vicinato, induce a riflettere su come le Feste di Via possano essere adattate ad un contesto modificato e possano meglio contribuire alla valorizzazione dell'impianto economico locale. Nello specifico, le Feste di Via hanno - nel tempo - consolidato la promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso iniziative organizzate sul territorio circoscrizionale e finalizzate a rafforzare il rapporto diretto tra le attività economiche e la popolazione residente nei diversi quartieri. Di più, queste manifestazioni hanno riscontrato l'interesse della cittadinanza e l'aumento della richiesta di organizzazione di questo tipo di iniziativa, specie nelle aree della Città più popolose e meno servite dal punto di vista del commercio.

Per queste ragioni, alla luce dell'esperienza maturata, e in seguito al confronto con le principali organizzazioni che raggruppano le associazioni di via, oltretutto in esito ad un primo confronto avuto con la Terza Commissione consiliare permanente "Lavoro, Commercio e Artigianato, Formazione Professionale", si ritiene che debbano essere affrontati alcuni aspetti per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

A questo proposito, giova ricordare che le Feste di Via hanno beneficiato, nel corso del secondo semestre del 2020, e del primo semestre 2021, di un regime transitorio tale da derogare alle norme del Regolamento n. 366, a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 (si vedano le Deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020 e Deliberazione n. 55/2021 del 1° febbraio 2021). In particolare, ciascuna Circoscrizione ha provveduto autonomamente alla calendarizzazione delle Feste di Via con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella stessa giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, mentre le Circoscrizioni, che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato un'estensione territoriale, hanno potuto autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex Circoscrizione. Inoltre, ciascuna Circoscrizione ha potuto autorizzare lo svolgimento di ulteriori quattro Feste di Via, da organizzarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2020 e tra marzo e giugno 2021.

Il regime transitorio è stato prorogato anche per il secondo semestre 2021 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 478 del 7 giugno 2021.

Pertanto, nell'ottica di rendere le procedure più snelle e di togliere i limiti esistenti alla programmazione, da un lato con le modifiche proposte in questo provvedimento si intende valorizzare l'esperienza maturata negli anni e che ha trovato spazio già durante il periodo di applicazione del regime transitorio, vale a dire le cosiddette "Notti bianche", che sono Feste di Via

organizzate in orario serale dei giorni non festivi; dall'altro, si propone di incrementare da una a due all'anno le Feste di Via organizzate da ogni associazione di via, eliminando contestualmente il meccanismo delle deroghe.

Le modifiche proposte sono di seguito illustrate e sono riportate all'Allegato 1 al presente provvedimento:

- all'articolo 1, comma 2 si introduce la possibilità di svolgere Feste di Via in orario serale dei giorni non festivi (cosiddette "Notti bianche"), aggiungendo specificamente *"o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi"*;
- all'articolo 2, comma 1 al fine di coordinare il testo regolamentare con la deliberazione del Consiglio Comunale 2003 01233/016 "Rapporti tra le Associazioni di via e la Città di Torino", viene stabilito che *"Potranno essere ammesse deroghe motivate in funzione di peculiari caratteristiche del territorio, che verranno di volta in volta valutate dalle Circoscrizioni di competenza"*;
- all'articolo 2, comma 1 si riduce la soglia minima di rappresentanza delle attività economiche da parte dell'associazione di via (da 45% al 30%) e si specifica meglio il parametro di calcolo, precisando che la percentuale si riferisce alle *"attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi"*;
- all'articolo 5, comma 1 si introduce la possibilità che ciascuna Associazione di Via possa organizzare due Feste di Via all'anno, incrementate da una Festa di Via in orario serale ("Notte bianca"), eliminando la previsione attuale relativa alle deroghe che ciascuna Circoscrizione può chiedere alla Città per lo svolgimento di un'ulteriore Festa di Via entro il limite delle 12 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Pertanto, il comma viene formulato come segue: *"Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle feste di via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori feste di via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via e una festa di via in orario serale all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. L'orario delle feste di via organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi non include le operazioni di allestimento"*;
- all'articolo 5, comma 2 si stabilisce che la comunicazione a cura delle Circoscrizioni circa la programmazione delle rispettive Feste di Via sia indirizzata al competente Assessorato anziché, come avviene attualmente, alla Direzione Commercio;
- all'articolo 5, comma 6 si introduce la comunicazione a cura delle Circoscrizioni relativa alla variazione della data di svolgimento delle Feste di Via, già programmate ma oggetto di rinvio. La comunicazione della variazione deve essere indirizzata all'Assessorato competente;
- abrogazione dell'articolo 5 bis, che attualmente consente alle Circoscrizioni che dalla riforma del decentramento hanno avuto un'estensione territoriale di formulare richiesta di un'ulteriore Festa di Via per un massimo di sei deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 18 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Dal momento che si propone di eliminare il meccanismo delle deroghe, oltreché i limiti numerici alle Feste di Via organizzabili, viene meno anche la previsione contenuta nell'articolo 5 bis;
- abrogazione dell'articolo 6, comma 3, lettera b), determinando così che l'attuale lettera c) diventi lettera b). L'abrogazione dell'attuale lettera b) si rende necessaria per garantire uno sgravio degli oneri a carico delle associazioni di via, non essendo la formulazione attuale *"documentazione economica e in servizi delle effettive ricadute sul territorio della manifestazione in termini ad esempio di: arredo urbano del territorio, servizi per i residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini"* garanzia da sé che le Circoscrizioni applichino questa disposizione

omogeneamente;

- all'articolo 7, comma 1, in linea con la modifica all'articolo 2, comma 1, si riduce dal 40% al 30% la percentuale minima di adesione e della relativa apertura che il promotore della Festa di Via deve garantire con riferimento non più agli esercizi in sede fissa, bensì alle *“attività economiche che effettuano la vendita di beni, anche mediante somministrazione”*;
- all'articolo 7, comma 2 si elimina il riferimento al Regolamento COSAP e si introduce il riferimento al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Regolamento comunale n. 395, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 - Deliberazione n. 97/2021 - mecc. 2020 02630/013, esecutiva dal 2 marzo 2021);
- all'articolo 10, comma 3 si stabilisce, al fine di semplificare le procedure autorizzatorie, di eliminare l'acquisizione di *“specifico impegno all'apertura”*, prevedendo che *“Il promotore comunica alla Circoscrizione l'elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali ha acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della Circoscrizione il promotore deve fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato”*;
- all'articolo 10, comma 4 si propone di sostituire *“allo sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive”* con un più generico *“al competente sportello comunale del Commercio”* per ovviare agli eventuali cambi di denominazione delle strutture comunali. Inoltre, al fine di allineare il Regolamento n. 366 alle *“Linee Guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento di Feste di Via o di Mercati Periodici Tematici”* e, più in generale, alla normativa sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si propone di eliminare *“entro 10 dieci giorni”* antecedenti la data della manifestazione per l'invio della modulistica da parte delle associazioni di via agli Uffici comunali e alle Circoscrizioni. Si propone invece di inserire *“e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione”*;
- all'articolo 11, comma 1 si propone di eliminare *“dettagliata”* dal riferimento alla rendicontazione, che le associazioni di via devono presentare alle Circoscrizioni, relativamente alle entrate realizzate e alle spese effettuate, oltreché a copia dei giustificativi;
- all'articolo 14, comma 2 si propone di abolire la previsione circa la possibilità che le Circoscrizioni subordinino l'approvazione delle Feste di Via al versamento di una cauzione. Così facendo, si agevolano le associazioni di via, eliminando un onere aggiuntivo;
- all'articolo 15 si propone l'abrogazione del comma 1, attualmente riferito alle forme di incentivazione con le quali le Circoscrizioni possono concedere l'organizzazione di Feste di Via ulteriori rispetto al limite massimo consentito a favore delle associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con particolare riferimento agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio. Venendo meno i limiti alla programmazione delle Circoscrizioni, viene meno la motivazione di mantenere il comma 1. Inoltre, si rende necessario abrogare anche il successivo comma 2, che si riferisce invece all'approvazione da parte della Giunta comunale delle richieste di Feste ulteriori da parte delle Circoscrizioni. Infine, eliminando i due commi riferiti agli incentivi, deve anche cambiare la denominazione dell'articolo 15 da *“Incentivi e sanzioni”* a *“Sanzioni”*, così come deve essere aggiornata conseguentemente la numerazione dei commi 3 e 4, che diventano rispettivamente 1 e 2.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 478 del 7 giugno 2021 il regime transitorio relativo all'organizzazione delle Feste di Via è stato prorogato anche per il secondo semestre del 2021, si ritiene di fissare la decorrenza di applicazione delle proposte di modifica regolamentare al 1° gennaio 2022.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374, la presente deliberazione è stata inviata ai Consigli Circoscrizionali per la relativa espressione del parere.

La Circoscrizione 1 (allegato 3) ha espresso parere negativo, ritenendo che la modifica che con il presente atto si approva non soddisfi pienamente l'intento di semplificazione e richiedendo una revisione totale del Regolamento al fine di avere una sorta di Testo Unico delle Feste di Via; a tal proposito si osserva che il Regolamento n. 366 disciplina unicamente le modalità autorizzative per lo svolgimento delle Feste di Via e non può interferire con le normative concorrenti di esclusiva competenza di altre norme regolamentari aventi natura speciale.

Le Circoscrizioni 3 e 7 non hanno espresso parere entro il termine previsto.

La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole (allegato 4).

La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole condizionato (allegato 5), richiedendo di mantenere le date originarie per la comunicazione, da parte delle Circoscrizioni, della programmazione semestrale delle Feste di Via.

La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole (allegato 6) e ha richiesto una serie di modifiche relative: alla riduzione della percentuale minima richiesta alle Associazioni di Via in termini di rappresentatività delle attività commerciali del territorio di riferimento e lo scomputo delle attività economiche relative ai servizi; alla precisazione che le otto Feste di Via serali siano attribuite a ciascuna Circoscrizione e che l'orario comprensivo del montaggio e smontaggio delle feste serali sia 18:30 - 01:30; al mantenimento delle scadenze originarie per la programmazione delle Feste di Via; alla riduzione della percentuale minima di adesione delle attività commerciali applicata come criterio di valutazione dei progetti da parte delle Circoscrizioni; infine, alla previsione che le Associazioni di Via trasmettano alle Circoscrizioni solo un elenco degli operatori aderenti alla Festa di Via.

La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole condizionato (allegato 7) ad alcune osservazioni relative: alla possibilità di derogare alla previsione delle 60 attività economiche quale soglia minima di presenza per poter costituire un'Associazione di Via applicando la clausola derogatoria prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 01233/016) e richiedendo che la percentuale minima di rappresentatività sia del 35% delle attività commerciali in sede fissa; al mantenimento delle scadenze originarie per la programmazione delle Feste di Via; alla proposta di semplificazione mediante autocertificazione del numero delle attività economiche aderenti alla Festa di Via, proponendo che non sia possibile organizzare Feste di Via nel semestre successivo nel caso in cui i controlli abbiano dimostrato che le percentuali di aperture sono state inferiori alla percentuale minima; alla previsione di obbligatorietà della rendicontazione mediante copia dei giustificativi delle entrate e delle spese solo nel caso di concessione di contributo pubblico da parte della Circoscrizione.

La Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole condizionato (allegato 8) ad alcune osservazioni relative: alla previsione di una revisione del Regolamento in modo da inglobare in un unico testo la normativa attualmente vigente in materia di Feste di Via; all'abbassamento della soglia di rappresentanza dell'Associazione di Via dal 45% al 35%; alla precisazione che le otto Feste di Via serali siano aggiuntive rispetto a quelle in orario diurno; alla non condivisione della proposta di anticipare la scadenza per la programmazione delle Feste di Via; alla semplificazione mediante autocertificazione dell'adesione delle attività commerciali ad una Festa di Via, prevedendo che non sia possibile svolgere Feste di Via nel semestre successivo se i controlli hanno dimostrato il mancato raggiungimento delle percentuali minime di adesione; alla previsione di obbligatorietà della rendicontazione mediante copia dei giustificativi delle entrate e delle spese solo nel caso di concessione di contributo pubblico da parte della Circoscrizione; al mantenimento della norma transitoria di cui al previgente articolo 5 bis; infine, alla necessità di tenere in considerazione la contiguità territoriale tra due Circoscrizioni che potrebbero organizzare Feste di Via nello stesso giorno in quartieri vicini.

A tal proposito si osserva che:

- la proposta di riduzione della percentuale minima di adesione contenuta nell'articolo 6, comma 3, lettera a) è da ritenersi un criterio incentivante di premialità per la valutazione dei progetti delle

Associazioni di Via, motivo per il quale si ritiene di non abbassarla, pena la possibile riduzione della qualità della Festa di Via;

- la rendicontazione delle entrate e delle spese deve essere mantenuta in ogni caso, in quanto l'organizzazione di una Festa di Via non può mai determinare utile assimilabile a quello di impresa;
- la soppressione del numero massimo di Feste di Via autorizzabili per ciascuna Circostrizione e la possibilità per ciascuna Associazione di Via di svolgere due feste diurne e una serale l'anno comporta la non prorogabilità del regime transitorio stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002);
- i quartieri non possiedono una rilevanza amministrativa; tuttavia la criticità rappresentata della eventuale contiguità tra Feste di Via di Circostrizioni diverse può essere ovviata mediante il coordinamento fra le Associazioni di Via.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si richiamano:

1. di approvare le modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366, così come descritte in narrativa e così come riportate con il testo a fronte (testo attualmente vigente e testo come modificato) nell'allegato (allegato 1 [revisionato]), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato testo del Regolamento comunale delle Feste di Via n. 366 coordinato con le modifiche apportate dal presente provvedimento (allegato 1 bis), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che le modifiche di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2022, stante che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 478 del 7 giugno 2021 il regime transitorio relativo all'organizzazione delle Feste di Via è stato prorogato anche per il secondo semestre del 2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (allegato 2);
5. di dichiarare, attesa l'urgenza dettata dal rispetto dei tempi dei successivi atti di competenza delle

Circoscrizioni e del Consiglio Comunale, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Valeria Marziali

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Napoli Osvaldo, Petrarulo Raffaele, Ricca Fabrizio, Tisi Elide

PRESENTI 34

VOTANTI 34

FAVOREVOLI 34:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Carretto Damiano, Lubatti Claudio, Napoli Osvaldo, Petrarulo Raffaele, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica

PRESENTI 32

VOTANTI 32

FAVOREVOLI 32:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretta Domenico, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Grippo Maria Grazia, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Parlacino Francesca, Patriarca Lorenza, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Tresso Francesco, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 1 bis - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-597-2021-All_1-Regolamento_366_Testo_a_frente_emendato.pdf
2. DEL-597-2021-All_2-VIE_Modifiche_al_regolamento_Feste_di_Via_n._366.pdf
3. DEL-597-2021-All_3-Parere_Circoscrizione_1.pdf
4. DEL-597-2021-All_4-Parere_Circoscrizione_4.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

5. DEL-597-2021-All_5-Parere_Circostrizione_2.pdf
6. DEL-597-2021-All_6-Parere_Circostrizione_5.pdf
7. DEL-597-2021-All_7-Parere_Circostrizione_6.pdf
8. DEL-597-2021-All_8-Parere_Circostrizione_8.pdf
9. DEL-597-2021-All_9-ALL._1bis_testo_coordinato_366.pdf

